

Ufficio d'ambito di Lecco

Azienda Speciale Provinciale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – seduta del 29 luglio 2022

DELIBERAZIONE n. 33/22

Oggetto: aggiornamento biennale tariffa 2022-2023 (Deliberazione 639/2021/R/idr)

L'anno duemilaventidue, il giorno 29 del mese di luglio, alle ore 18.00, presso la sede aziendale a Lecco, in Corso Matteotti n. 9, regolarmente convocato dal Presidente, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dello Statuto, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'ambito di Lecco", del quale sono componenti:

Nome e cognome	Componente	Presente	Assente
Marco Domenico Bonaiti	Consigliere di Calolziocorte - Presidente	X*	
Piergiovanni Montanelli	Sindaco di Galbiate - Vicepresidente	X	
Chiara Bonfanti	Consigliere di Imbersago	X	
Valentino Casiraghi	Consigliere di Paderno d'Adda	X	
Davide Combi	Vicesindaco di Moggio	X	

*Il Consigliere Bonaiti ha partecipato in collegamento da remoto.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, dello Statuto, partecipa il Direttore, Elena Arena, che redige il verbale della seduta.

...omissis...

La Consiglieria Bonfanti abbandona la seduta.

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamato l'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.P.R. 116/11, ai sensi del quale: *“La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”.*

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambienti (ARERA, ex AEEGSI, di seguito anche "l'Autorità") debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la*

diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge n. 201/11, ha trasferito all'Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. n. 152/06, dispone che “*il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas*”;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che quest'ultima:
 - “*definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)*” (lettera c);
 - “*predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)*” (lettera d);
 - “*approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)*” (lettera f).

Considerato che:

- con la deliberazione 580/2019/R/IDR, ARERA ha disciplinato le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato relative al terzo periodo regolatorio 2020-2023;
- al comma 4.2 della citata deliberazione 580/2019/R/IDR- con le precisazioni di cui al comma 2.1 della deliberazione 639/2021/R/IDR - ARERA ha esplicitato l'insieme degli atti di cui si compone lo “specifico schema regolatorio”, richiedendo, in particolare agli Enti di governo dell'ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
 - a) il programma degli interventi (PdI) – di cui il piano delle opere strategiche (di seguito anche: POS), redatto secondo l'articolo 3 della deliberazione 580/2019/R/IDR, costituisce parte integrante e sostanziale – che specifica tra l'altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2020-2023 (distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato POS dagli altri interventi);
 - b) il piano economico-finanziario (PEF), che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) che ogni gestore dovrà applicare in ciascun ambito, per le singole annualità del periodo 2020-2023, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;

- c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con la deliberazione 580/2019/R/IDR.

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio provinciale di Lecco n. 29 del 21-6-2021 è stata approvata la deliberazione del CdA dell'Ufficio d'ambito di Lecco n. 5/21 del 23 marzo 2021, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei comuni dell'ATO di Lecco espresso nella seduta del 22 aprile 2021, avente ad oggetto "predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato relativa al terzo periodo regolatorio 2020-2023 nell'osservanza del metodo tariffario idrico di cui alla deliberazione dell'ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019".

Dato atto che ARERA con delibera 03 agosto 2021 365/2021/R/idr ha approvato lo specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto dall'Ufficio d'Ambito di Lecco per il gestore Lario Reti Holding S.p.A..

Considerato che ARERA, all'articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, ha introdotto le prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria, stabilendo - al comma 6.1 - che, entro il 30 aprile 2022, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:

- a) sulla base dei dati forniti dall'operatore (come integrati o modificati, in sede di validazione, dal medesimo soggetto competente secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio), determini con proprio atto deliberativo l'aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario teta (ϑ) che ciascun gestore dovrà applicare per le singole annualità del biennio 2022- 2023;
- b) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmetta:
 - i. l'aggiornamento del programma degli interventi, con specifica evidenza delle varianti al Piano delle Opere Strategiche;
 - ii. il Piano Economico-Finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ), come risultanti dall'aggiornamento per il biennio 2022 - 2023;
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l'atto o gli atti deliberativi di determinazione dell'aggiornamento biennale;
 - v. l'aggiornamento dei dati necessari richiesti.

Considerato che ARERA, con la deliberazione 639/2021/R/IDR, ha poi definito specifiche regole e procedure per procedere all'aggiornamento biennale, previsto dal menzionato articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2022 e 2023, elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui al MTI-3. In particolare, il comma 3.1 della medesima deliberazione 639/2021/R/IDR prevede che:

- la determinazione delle tariffe per l'anno 2022 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2020 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
- la determinazione delle tariffe per l'anno 2023 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato.

Richiamata la Determina ARERA del 18 marzo 2022, n. 1/2022 - DSID Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all'aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/Idr, 580/2019/R/Idr e 639/2021/R/Idr.

Rilevato che, con provv. del Direttore dell'Ufficio d'ambito n. 52A/2022 dell'8 marzo 2022, è stata affidata ad ANEA, l'Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti, l'attività di supporto per l'aggiornamento biennale 2022-2023 delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato in applicazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI-3) consistente nelle seguenti attività:

- a. raccolta e validazione di tutti i dati necessari per il calcolo delle tariffe attraverso una procedura partecipata con il Gestore;
- b. sulla base dello schema regolatorio applicabile fra quelli previsti dal MTI-3, calcolo di tutte le componenti necessarie per determinare il Vincolo ai ricavi riconosciuto (VRG) ed il moltiplicatore tariffario (ϑ);
- c. valutazione e verifica dell'ammissibilità a riconoscimento tariffario di eventuali istanze presentate dal Gestore previste dalla nuova disciplina ARERA;
- d. aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF), costituito dai prospetti di Piano tariffario, Conto economico, Rendiconto finanziario e Stato patrimoniale con l'utilizzo del tool ARERA per la determinazione delle tariffe per le annualità 2022-2023 e del tool ANEA per lo sviluppo degli anni successivi fino al termine della concessione;
- e. predisposizione della relazione di accompagnamento illustrante la metodologia e le ipotesi adottate nella predisposizione tariffaria sulla base dello schema tipo previsto da ARERA.

Dato atto che, per quanto riguarda la predisposizione del Piano delle Opere Strategiche e l'aggiornamento del Programma degli interventi, l'Ente di governo d'ambito ha sviluppato tali attività internamente in contraddittorio con il Gestore, ed ANEA ha utilizzato le informazioni ed i dati derivanti da tali attività come dato di input per potere sviluppare l'aggiornamento del PEF.

Richiamata la propria deliberazione n. 32 del 29 luglio 2022 con la quale è stata disposta l'estensione temporale dell'affidamento del servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco alla società Lario Reti Holding, disposto con deliberazione del Consiglio provinciale di Lecco n. 84 del 29 dicembre 2015, di ulteriori 10 anni – entro il limite massimo di 30 anni consentito dal legislatore nazionale – a decorrere dal 1 gennaio 2016, dunque fino al 31 dicembre 2045.

Vista la proposta di aggiornamento, ai sensi della deliberazione ARERA 639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021, delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per le annualità 2022 e 2023 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR (MTI-3) ed il connesso schema regolatorio composto dai seguenti atti:

- a) il programma degli interventi (PdI), di cui il Piano delle Opere Strategiche (POS) costituisce parte integrante e sostanziale, come definito al comma 4.2, lett. a), della deliberazione 580/2019/R/IDR e adeguato, secondo quanto disposto al successivo Articolo 11;
- b) il piano economico finanziario (PEF), come definito al comma 4.2, lett. b), della deliberazione 580/2019/R/IDR e adeguato, secondo quanto disposto al citato Articolo 11;
- c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento.

Richiamato l'articolo 13 della deliberazione ARERA 639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021 - Applicazione dei corrispettivi all'utenza ai sensi del quale

13.1 Fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d'ufficio della tariffa ai sensi del comma 5.8 della deliberazione 580/2019/R/IDR, nonché i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 8 della medesima deliberazione, a decorrere dal 1°

gennaio 2022 i gestori del servizio di cui all'articolo 1 della deliberazione 580/2019/R/IDR, sono tenuti ad applicare, quale valore massimo, le seguenti tariffe:

a) fino alla predisposizione dell'aggiornamento biennale delle tariffe da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal piano economico finanziario già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie, e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal comma 4.5 della deliberazione 580/2019/R/IDR;

b) a seguito della predisposizione dell'aggiornamento biennale da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui al comma 6.4 della deliberazione 580/2019/R/IDR, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, l'aggiornamento delle tariffe predisposto dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente oppure dal medesimo accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso, e comunque nel rispetto del limite di prezzo di cui al comma 4.5 della deliberazione 580/2019/R/IDR, anche nei casi in cui venga presentata istanza ai sensi del comma 4.6 della deliberazione da ultimo citata;

c) a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2019 moltiplicate, con riferimento all'anno 2022, per il valore aggiornato del ϑ 2022 approvato dall'Autorità, ovvero con riguardo all'annualità 2023, le tariffe dell'anno 2019 moltiplicate per il valore aggiornato del ϑ 2023 approvato dall'Autorità medesima.

13.2 La differenza tra i costi riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate nei periodi di cui alle precedenti lettere a) e b) ed i costi riconosciuti sulla base dell'approvazione di cui al precedente punto c) sarà oggetto di conguaglio successivamente all'atto di tale approvazione.

Considerato che, ai sensi dell'art. 48 comma 3 della l.r. 12.12.2003 n. 26, come modificata dalla l.r. 27 dicembre 2010, n. 21, per le decisioni elencate al comma 2, lettere

a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;

b) l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del D.Lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;

e) la determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati;

l'ente responsabile dell'ATO acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i Comuni dell'ATO.

Dato atto che ai sensi dello Statuto dell'Azienda:

- il Consiglio di amministrazione adotta e sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale, previa acquisizione, ai sensi dell'art. 48 comma 3 della l.r. 26/2003, del parere della Conferenza dei Comuni, gli atti inerenti le materie elencate al comma 4 dell'art. 9 tra cui l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito e la determinazione della tariffa di base del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 154, comma 4, del d.lgs. 152/2006;
- le deliberazioni aventi ad oggetto gli atti fondamentali e le materie di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 9 devono essere pubblicate sul sito web dell'Azienda per almeno 60 giorni;
- agli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio provinciale può essere data eseguibilità dalla data della loro approvazione.

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale n. 26/2003 e ss. mm. ii.;

Con il voto favorevole dei Consiglieri Bonaiti, Casiraghi e Montanelli e l'astensione del Consigliere Combi

DELIBERA

1. di aggiornare, ai sensi della deliberazione ARERA 639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021, le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per le annualità 2022 e 2023 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR (MTI-3) ed il connesso schema regolatorio composto dai seguenti atti:
 - a) il programma degli interventi (PdI), di cui il Piano delle Opere Strategiche (POS) costituisce parte integrante e sostanziale, come definito al comma 4.2, lett. a), della deliberazione 580/2019/R/IDR che specifica tra l'altro le criticità riscontrate sul territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo di riferimento (allegati 1a e 1b);
 - b) il piano economico finanziario (PEF), come definito al comma 4.2, lett. b), della deliberazione 580/2019/R/IDR costituito dal Piano tariffario, Conto economico, Rendiconto finanziario e Stato patrimoniale, che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (9) che il gestore dovrà applicare nel biennio 2022-2023 (allegati 2a e 2b);
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR (MTI-3);
2. di dare mandato al Direttore di trasmettere all'Autorità l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2022 e 2023 tramite l'apposita procedura resa disponibile via *extranet* con compilazione di maschere *web* e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, ai sensi del comma 6.1, lettera b) della deliberazione 580/2019/R/IDR, come meglio specificato con la Determina ARERA 18 marzo 2022, n. 1/2022 - DSID;
3. di trasmettere alla Conferenza dei Comuni dell'ATO di Lecco il presente provvedimento per l'acquisizione del parere prescritto dall'art. 48 comma 3 della l.r. 12.12.2003 n. 26, come modificata dalla l.r. 27 dicembre 2010, n. 21;
4. di disporre che il presente provvedimento, unitamente al parere di cui al punto precedente, sarà trasmesso all'Amministrazione provinciale per l'approvazione da parte del Consiglio provinciale;
5. di disporre la pubblicazione sul sito web dell'Azienda del presente provvedimento per almeno 60 giorni.

Della presente decisione si è redatto verbale sottoscritto come di seguito.

Lecco, 29 luglio 2022

IL PRESIDENTE
DELL'UFFICIO D'AMBITO DI LECCO
Marco Domenico Bonaiti

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO D'AMBITO DI LECCO
Elena Arena